

Protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato e difesa di ufficio nei procedimenti di protezione internazionale e immigrazione tra il Tribunale di Bari e gli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Bari

Tra

Il Tribunale di Bari, in persona del Presidente ff, anche quale coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace di Bari

I Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani;

Il Presidente della Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Bari,

premessò

che il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense hanno adottato in data 7.7.2017 un protocollo contenente "linee guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale", il cui contenuto è pienamente condiviso;

che in data 23.11.2017 veniva sottoscritto dal sig. Presidente del Tribunale di Bari e dai Presidenti dei Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Trani e Foggia un protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di protezione internazionale;

che permane la opportunità di regolamentare la determinazione dei compensi ai difensori per gli immigrati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dei procedimenti in materia di protezione internazionale così da individuare parametri fissi di liquidazione che rendano più rapida e agevole la liquidazione del compenso e ne consentano una determinazione omogenea e rispettosa del decoro della professione forense;

che, atteso il tempo trascorso dalla sua sottoscrizione, si è convenuto sulla necessità di precisare e integrare le previsioni di detto protocollo, nonchè di adeguare i compensi a suo tempo determinati;

che si è anche convenuto di integrare lo stesso protocollo indicando parametri fissi di liquidazione dei compensi ai difensori per le udienze di convalida del decreto di espulsione e di proroga di convalida di trattenimento celebrate ai sensi degli artt. 6 del DLvo n. 142/2015, 13 commi 4 e 5 bis e 14 del Dlvo n. 286/1998 e di trattazione dei ricorsi con rito civile semplificato avverso il decreto di espulsione;

si conviene quanto segue

1) per i difensori di ricorrenti ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale e comunque in tutti quelli elencati nel DL n. 13/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/2017, sono previsti i seguenti compensi:

- a) euro 700,00 onnicomprensivi se la decisione è assunta sulla base del ricorso introduttivo e degli atti allegati, senza celebrazione di udienza (nel caso in cui è



disponibile la videoregistrazione della audizione in Commissione e non ricorrono le ipotesi di cui ai commi 10 e 11 del DLvo n. 25/2008);

- b) euro 750,00 onnicomprensivi se vi è declaratoria di cessione della materia del contendere a seguito di provvedimento in autotutela emesso dall'Organo Amministrativo, sempre che la richiesta di cessazione avanzata da una delle parti non intervenga ad attività istruttoria già completata;
- c) euro 750,00 onnicomprensivi in caso di ricorso ex art. 700 cpc e ottemperanza dell'autorità amministrativa al provvedimento emesso dal giudice inaudita altera parte, sempre che l'amministrazione non si costituisca in giudizio e non chieda la revoca dello stesso in sede di udienza di comparizione fissata per la conferma o la revoca del provvedimento;
- d) euro 650,00 onnicomprensivi in caso di ricorso ex art. 700 cpc in materia di mancata tempestiva accettazione da parte delle Questura delle domande di protezione e redazione del relativo verbale e di ottemperanza dell'autorità amministrativa al provvedimento emesso dal giudice inaudita altera parte, sempre che l'amministrazione non si costituisca in giudizio e non chieda la revoca dello stesso in sede di udienza di comparizione fissata per la conferma o la revoca del provvedimento;
- e) euro 850,00 (omnicomprensivi anche del sub procedimento per eventuale istanza di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato) per i procedimenti ex art. ex art. 35 bis DLvo n. 25/2008 o ex art. 700 e 702 bis cpc, con celebrazione delle udienze di comparizione e istruttorie;
- f) euro 990,00 qualora nel corso della istruttoria per i procedimenti sub b) venga effettuata l'audizione del ricorrente e/o vengano sentiti testimoni, consulenti, periti

2) per i difensori che assistono immigrati nei procedimenti in materia di immigrazione disciplinati dall'art 6 del DLvo n. 142/2015, dall'art. 13 commi 5 bis e 8 e dall'art. 14 del DLvo n. 286/1998

- a) euro 250,00 per le udienze di convalida di trattenimento e convalida di proroga di trattenimento celebrate ai sensi degli artt. 6 del DLvo n. 142/2015;
- b) euro 200,00 per la trattazione dei ricorsi ex art. 13 commi 5 bis e 8 e ex art. 14 del DLvo n. 286/1998

In ogni caso, alle suddette somme andranno aggiunti il rimborso forfettario delle spese generali, l'IVA e il CPA.

La richiesta di liquidazione degli onorari professionali nei casi previsti al punto 2 deve essere avanzata prima che il giudice si riservi per la decisione; il conseguente decreto di liquidazione degli onorari dovrà essere depositato dal giudice contestualmente alla emissione del provvedimento di decisione del merito.

I firmatari del presente protocollo si impegnano a darne la massima diffusione, ciascuno nel proprio ambito, e a monitorarne la concreta applicazione.

Il presente protocollo avrà esecuzione a partire dall'1.1.2022 e verrà sottoposto a revisione ordinaria ogni tre anni

Bari, Foggia, Trani, sottoscritto il

Bari 2/2/2022

Il Presidente del Tribunale F.F.
dott.ssa Maria Luisa Traversa

IL PRESIDENTE
Avv. Gianluca Ursitti

IL PRES. SEZ. IMMIGRAZIONE
Avv. M. Sella